



Prot. Nr. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Agenzia Provinciale per l'Ambiente – Ufficio Amministrativo  
dell'Ambiente**CONTRATTO D'APPALTO****Fornitura di generatori di gas di taratura per la rete di misura della qualità dell'aria - CIG ..... –  
Fascicolo digitale 62.01.2016.00037**

stipulato tra

**la Provincia Autonoma di Bolzano** (di seguito "Provincia") con sede legale in Bolzano, via Crispi n. 3, in persona del l'Assessore allo sviluppo del territorio, all'ambiente e all'energia – Dr. Richard Theiner, domiciliato per la sua carica a Bolzano, via Renon 4,  
autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 10/1992 e successive modifiche e integrazioni ad impegnare legalmente e formalmente la Provincia Autonoma di Bolzano per il presente atto approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 477 del 02.05.2017.

Codice fiscale e partita I.V.A. 00390090215

E

**L'impresa** (di seguito "contraente") \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, P.IVA e C.FISC. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.FISC. \_\_\_\_\_ e domiciliato/a per il presente atto presso la sede legale dell'impresa.

**Ovvero**

il **RTI** (di seguito "contraente") costituito con atto repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presso lo studio notarile \_\_\_\_\_ composto dalle imprese:

- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ P.IVA e C.FISC. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.FISC. \_\_\_\_\_ e domiciliato/a per il presente atto presso la sede legale dell'impresa.
- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ P.IVA e C.FISC. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.FISC. \_\_\_\_\_ e domiciliato/a per il presente atto presso la sede legale dell'impresa.

**PREMESSO CHE:**

- con delibera della G.P. n. 477 del 02.05.2017 modificata dalla delibera della G.P. n. 1142 del 24.10.2017 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto per la fornitura di generatori di gas di taratura per la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico;
- che la gara è stata indetta mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del dlgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del valore tecnico e del prezzo;
- che il contraente si è aggiudicato la gara giusto verbale prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che in data \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di affidamento definitivo e che quindi è trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 39 della L.P. 17.12.2015, n. 16 e l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che il contraente ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi da assumersi con il presente contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti in proposito convengono e stipulano quanto segue:

**SOMMARIO:**

Art 1. Oggetto del contratto .....2



Art 2.	Obblighi del contraente.....	2
Art 3.	Tempi di consegna.....	3
Art 4.	Corrispettivo contrattuale .....	3
Art 5.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti .....	3
Art 6.	Quinto d'obbligo.....	3
Art 7.	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	3
Art 8.	Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.....	4
Art 9.	DUVRI e sicurezza del lavoro .....	4
Art 10.	Responsabilità.....	4
Art 11.	Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro.....	4
Art 12.	Referenti tecnici del contratto.....	5
Art 13.	Modalità di pagamento del corrispettivo .....	5
Art 14.	Ritardo nei pagamenti.....	5
Art 15.	Penali .....	5
Art 16.	Fallimento del contraente .....	6
Art 17.	Recesso .....	6
Art 18.	Risoluzione del contratto .....	6
Art 19.	Obblighi di riservatezza.....	7
Art 20.	Subappalto .....	7
Art 21.	Invariabilità del corrispettivo e revisione prezzi.....	7
Art 22.	Accertamento di regolare esecuzione .....	7
Art 23.	Divieto di cessione del contratto.....	7
Art 24.	Cessione del credito.....	7
Art 25.	Spese contrattuali.....	8
Art 26.	Foro competente .....	8
Art 27.	Privacy .....	8
Art 28.	Norme di rinvio .....	8
Art 29.	Elezione del domicilio .....	8
Art 30.	Allegati .....	8
	Approvazione clausole specifiche .....	8

### **Art 1. Oggetto del contratto**

La Provincia, come sopra rappresentata, affida al contraente, che accetta la fornitura di 12 generatori di gas di taratura semplici e 5 generatori di gas di taratura con forno a permeazione per la rete di misura della qualità dell'aria del Laboratorio di Chimica Fisica dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. Il contraente si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e delle specifiche del disciplinare di gara, sottoscritto per accettazione e degli altri documenti di gara sul portale [www.banditoadige.com](http://www.banditoadige.com). L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico
- Offerta tecnica del \_\_\_\_\_
- Offerta economica del \_\_\_\_\_

L'elencazione dei documenti, come sopra rappresentata, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

### **Art 2. Obblighi del contraente**

Il contraente dovrà provvedere a:

- **Fornitura degli strumenti secondo quanto di seguito indicato agli artt. 3 e 4.** Per ogni calibratore deve essere consegnato anche un manuale d'istruzione e un manuale di manutenzione in forma cartacea che contenga oltre agli schemi elettrici e un dettagliato schema di scorrimento dei gas - anche la matrice di comando per le valvole.
- **la formazione del personale** da parte di personale specializzato nel settore da effettuarsi presso il Laboratorio di Chimica Fisica ed una stazione di misura a Bolzano dopo il benestare del Laboratorio di chimica fisica relativo allo strumento "demo" (vedi oltre art. 3);
- **il collaudo** del solo strumento "demo" e dello strumento utilizzato per il corso di formazione.



Per l'espletamento della fornitura, il contraente dichiara di disporre di una dotazione di personale, strumenti, apparecchiature ed attrezzature tale da poter assicurare il completo rispetto delle modalità operative e dei tempi di consegna previsti al successivo art. 4.

### **Art 3. Tempi di consegna**

I generatori di gas di taratura dovranno essere consegnati entro i seguenti termini:

- a) entro 120 gg. dalla stipula del contratto n. 3 (tre) generatori di gas di taratura semplici dei quali uno dovrà essere installato e collaudato in una stazione di misura a Bolzano o presso il Laboratorio di chimica fisica.
- b) entro 150 gg. dalla stipula del contratto ulteriori 4 (quattro) generatori di gas di taratura semplici;
- c) entro 180 gg. dalla stipula del contratto i restanti 4 (quattro) generatori di gas di taratura semplici;
- d) entro 210 gg. dalla stipula del contratto i 5 (cinque) generatori di gas di taratura con forno a permeazione.

Ove non diversamente specificato i generatori di gas di taratura dovranno essere consegnati al:

**Laboratorio di Chimica Fisica - Via Amba Alagi 5 I-39100 Bolzano.**

### **Art 4. Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo complessivo per l'intera fornitura è fissato in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

così strutturato:

- € \_\_\_\_\_ per 12 generatori di gas di taratura semplici
- € \_\_\_\_\_ per 5 generatori di gas di taratura con forno a permeazione.

Il corrispettivo concordato s'intende comprensivo di ogni onere necessario per garantire l'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali con piena funzionalità ed efficacia e s'intende accettato dall'impresa in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio.

### **Art 5. Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti**

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" di cui alla L. n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd "obbligo di tracciabilità") pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c.. Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità e l'onere di inserire nei contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

A tal fine il contraente dichiara che il conto corrente dedicato per le transazioni finanziarie relative al presente contratto è il seguente:

Banca \_\_\_\_\_ c/c \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ - CAB \_\_\_\_\_ - CIN \_\_\_\_\_

Intestatario conto: \_\_\_\_\_, C. FISC. \_\_\_\_\_

Il contraente dichiara inoltre che i soggetti delegati ad operare sul sopra riportato conto corrente dedicato sono:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori.

L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché la generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

### **Art 6. Quinto d'obbligo**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 6, comma 3 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, l'amministrazione esecutrice, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto.

Il contraente non può far valere il diritto di risoluzione.

### **Art 7. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 36 della L.P. 16/2015 a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il contraente ha



costituito cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore della Provincia nell'interesse del contraente in misura del 2% dell'importo di aggiudicazione pari a € di € \_\_\_\_\_, per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri assunti con l'affidamento delle prestazioni contrattuali.

La Provincia può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente e se venuta meno in tutto od in parte, ha la facoltà di chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione.

#### **Art 8. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal contraente, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 48 della L.P. 16/2015.

#### **Art 9. DUVRI e sicurezza del lavoro**

Il contraente è tenuto, nell'effettuazione delle prestazioni contrattuali, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano l'imbarcazione, nonché ad evitare danni al personale dell'Agenzia, a terzi o a cose.

Il contraente potrà richiedere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si trova ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Agenzia. Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla ditta nell'espletamento della fornitura dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il contraente curerà tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" il contraente dichiara di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale, e comunica, che i costi relativi alla sicurezza del lavoro aziendali con riferimento a quelli propri connessi con il presente contratto sono pari ad Euro \_\_\_\_\_.

Inoltre il contraente dichiara di rispettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI) Parte 1-A (Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008).

#### **Art 10. Responsabilità**

Il contraente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, tanto del contraente stesso, quanto della Provincia e/o di terzi.

Il contraente non sarà sollevato dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alle prestazioni contrattuali.

Ciascuna delle parti accetta di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivi della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. La richiesta di verifica dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata o intempestiva richiesta le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del contratto.

Il contraente è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Agenzia, che a terzi, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

#### **Art 11. Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro**

Il contraente deve:

- osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori e negli accordi integrativi per il settore di attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il contraente non può opporre eccezioni alla Provincia a



titolo di risarcimento danni.

In caso di ripetute infrazioni alle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e/o sanitaria la Provincia provvederà a risolvere il contratto e ad effettuare le dovute comunicazioni alle competenti autorità.

#### **Art 12. Referenti tecnici del contratto**

Il referente tecnico della Provincia per il presente contratto è ..... – Laboratorio di chimica fisica  
– tel. +39 \_\_\_\_\_ - email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
mentre il referente tecnico per il contraente per il presente contratto e il sig. \_\_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_\_ - email \_\_\_\_\_.

#### **Art 13. Modalità di pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa presentazione di fatture elettroniche a 30 gg. dal ricevimento del benestare dell'ufficio competente a mezzo di bonifici bancari, mediante accrediti sui c/c dedicati indicati in sede di gara o su diversi conti intestati al contraente, che potranno essere comunicati con lettere successive.

Nelle fatture intestate a: Agenzia Provinciale per l'Ambiente – Ufficio Amministrativo dell'Ambiente – Via Amba Alagi 35 – 39100 Bolzano – P. IVA 00390090215 - dovranno essere indicati:

- marca e modello della strumentazione;
- numero di serie di ogni apparecchio;
- codice CIG.

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: IFL140

Si applica lo split payment.

Il contraente dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti.

#### Ovvero in caso contraente estero:

*Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa presentazione di fatture a 30 gg. dal ricevimento del benestare dell'ufficio competente a mezzo di bonifici bancari, mediante accrediti sul c/c dedicato indicato in sede di gara o su diversi conti intestati al contraente, che potranno essere comunicati con lettere successive.*

*Nelle fatture intestate a: Agenzia Provinciale per l'Ambiente – Ufficio Amministrativo dell'Ambiente – Via Amba Alagi 35 – 39100 Bolzano – P. IVA 00390090215, dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo [amm.ne.ambiente@provincia.bz.it](mailto:amm.ne.ambiente@provincia.bz.it) e dovranno essere indicati:*

- marca e modello della strumentazione;
- numero di serie di ogni apparecchio;
- codice CIG.

#### Ovvero in caso di contraente estero:

*In occasione dei pagamenti il contraente dovrà dichiarare di essere in regola col pagamento delle tasse, imposte e altri oneri fiscali vigenti nel paese di provenienza.*

Il contraente non potrà cedere ad altri soggetti, senza l'autorizzazione della stazione appaltante, il credito derivante dall'espletamento della fornitura.

#### **Art 14. Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o del titolo di spesa, spettano al contraente gli interessi, legali e moratori previsti dalla legge.

#### **Art 15. Penali**

Il contraente, per nessun motivo, può sospendere o ritardare le attività oggetto del presente contratto.

Il contraente senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto all'applicazione delle sotto elencate penalità:

a) in caso di mancato rispetto dei termini di consegna indicati all'art. 3

- Dal 1. al 5. giorno di ritardo: addebito dell'importo penale nella misura dello **1 %** dell'importo contrattuale al giorno;



- dal 6. giorno fino a concorrenza del 10% dell'importo contrattuale: oltre alla penale di cui sopra, saranno addebitati: il maggior prezzo pagato e le spese sostenute per l'approvvigionamento presso altra impresa, nonché gli eventuali danni. Si provvederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva e l'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La RUP formula le contestazioni degli addebiti al contraente, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la RUP, dispone la comminazione della penale.

#### **Art 16. Fallimento del contraente**

Il fallimento del contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'appaltatore si configuri in forma di raggruppamento, consorzio, rete di imprese o GEIE, in caso di fallimento dell'operatore economico mandatario o, se trattasi di operatore economico individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Provincia ha facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico del raggruppamento o altro, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrato nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un operatore economico mandante o, se trattasi di un operatore economico individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'operatore economico mandatario, qualora non indichi altra operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali direttamente o a mezzo degli altri operatori economici mandanti.

#### **Art 17. Recesso**

La Provincia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni contrattuali eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni contrattuali non ancora eseguite.

La Provincia esercita il recesso con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al contraente per iscritto, decorsi i quali la Provincia prende in consegna le prestazioni contrattuali effettuate e ne verifica la regolarità.

#### **Art 18. Risoluzione del contratto**

In caso di fallimento del contraente e/o risoluzione del contratto per inadempimento, la Provincia ha il diritto di rivolgersi al secondo ed al terzo classificato nella gara per stipulare un nuovo contratto, fatto salvo il diritto della Provincia di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguiti per l'anticipata risoluzione del contratto per inadempienze contraente.

Il presente affidamento potrà essere risolto dalla Provincia:

- a) nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità;
- c) per grave ritardo;
- d) in caso di cessione totale o parziale del contratto non autorizzata e quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- e) in caso di reiterata applicazione delle penali, qualora le relative inadempienze vengano contestate più di quattro volte;
- f) nel caso indicato al precedente art. 5 (obbligo di tracciabilità).

Nel caso di cui alla lett. b) del presente articolo Il referente tecnico invia una comunicazione al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'esecutore.

Il referente tecnico formula la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine che, salvo i casi di urgenza, non è inferiore a **15 (quindici)** giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante esecutrice, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Nel caso di cui alla lett. c) del presente articolo il referente tecnico assegna un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a **10 (dieci) giorni**, per eseguire le prestazioni contrattuali in ritardo. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla stazione appaltante. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura



di affidamento della fornitura, il presente contratto potrà essere risolto mediante comunicazione via PEC da inviarsi dalla Provincia al contraente. In tal caso il contraente nulla potrà pretendere dalla Provincia a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

La Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto in applicazione a quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e si riserva altresì di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il contraente.

#### **Art 19. Obblighi di riservatezza**

L'esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### **Art 20. Subappalto**

Il contraente, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni contrattuali: \_\_\_\_\_.

Il subappalto sarà subordinato ad autorizzazione della Provincia alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi indicate.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire alla Provincia, corredate dai documenti previsti dalle norme vigenti in materia.

Il contraente resterà in ogni caso responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di affidamento nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l'autorizzazione al subappalto.

Sono a carico del contraente tutti gli oneri previsti nelle norme di gara comprese quelle per le prestazioni subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

La Provincia corrisponderà al contraente l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto.

A tal fine, il contraente trasmette entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In mancanza, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore del contraente.

In ogni caso, la Provincia ai sensi dell'art. 49, comma 3, L.P. n. 16/2015 assicura il pagamento diretto ai subappaltatori.

#### **Oppure:**

*Il contraente in sede di gara ha dichiarato che NON intende riservarsi la facoltà di subappaltare.*

#### **Art 21. Invariabilità del corrispettivo e revisione prezzi**

Il corrispettivo ed i prezzi elencati nell'offerta economica e nell'offerta prezzi unitari, presentata dal contraente in sede di gara e allegate al presente contratto, rimarranno fissi ed invariabili.

#### **Art 22. Accertamento di regolare esecuzione**

L'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni avviene con benestare del competente direttore del Laboratorio di chimica Fisica.

#### **Art 23. Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.

#### **Art 24. Cessione del credito**

I crediti possono essere ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.



Pena l'inopponibilità della cessione nei confronti dell'Amministrazione, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice nonché da quest'ultima accettata.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del credito sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante che sia amministrazione pubblica qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

### **Art 25. Spese contrattuali**

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Provincia, mentre l'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere conseguente alla stipula del contratto sono a carico del contraente.

E' altresì a carico del contraente l'imposta di bollo sui documenti conseguenti all'esecuzione del contratto.

Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

### **Art 26. Foro competente**

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al contratto è il Foro di Bolzano, fermo il disposto degli articoli 205 e 206 e 208 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

### **Art 27. Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con la presente scrittura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il medesimo atto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

### **Art 28. Norme di rinvio**

Ove non sia diversamente stabilito nelle norme e atti di gara e nel presente contratto si seguiranno le seguenti norme:

- L.P. 16 dicembre 2015, n. 16,

- D.lgs 50/2016

e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art 29. Elezione del domicilio**

Le parti eleggono il seguente domicilio:

La Provincia presso la sede legale dell'Agenzia per l'Ambiente – via Amba Alagi 5, Bolzano.

Il contraente presso la sede legale e operativa di \_\_\_\_\_

### **Art 30. Allegati**

I documenti di cui all'art. 1 sono ben noti alle parti e non vengono allegati al presente contratto.

Sono invece allegati al presente contratto:

1. La cauzione definitiva costituita dalla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_.

2. l'offerta economica del \_\_\_\_\_

3. L'offerta prezzi unitari del \_\_\_\_\_

Per la Provincia – L'Assessore all'Urbanistica, Ambiente ed Energia  
Dr. Richard Theiner

Per il contraente: il legale rappresentante di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Approvazione clausole specifiche**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, Codice Civile il contraente dichiara di conoscere, accettare ed





approvare specificatamente le clausole di cui all'art. 5 – Corrispettivo contrattuale, art. 11 - Responsabilità, all'art. 14 - Modalità di pagamento del corrispettivo, all'art. 17 – Fallimento, all'art. 18 – Recesso e all'art. 19 - Risoluzione del contratto.

Il legale rappresentante di \_\_\_\_\_